

11 Maggio 2018

CIRCOLARE FISCALE N. 13/2018
LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU – ASPETTI FISCALI
(CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9/E DEL 7/5/2018)

I CTU devono emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia committente.

Ancorché tale ente rientri nel perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione di tale meccanismo in quanto lo stesso non effettua alcun pagamento nei confronti del CTU.

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E del 7/5/2018, in cui fornisce alcuni chiarimenti con riferimento alle modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti dall'art. 3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172¹.

Nella citata circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti con riferimento alle modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 191 c.p.c., il giudice del Tribunale, ai fini di acquisire tutti gli elementi di valutazione utili alla formazione della decisione, può richiedere il parere di un esperto sulla materia oggetto della controversia o su particolari cognizioni scientifiche o tecniche. Il consulente tecnico d'ufficio (cd. CTU) deve pertanto rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale.

Ne consegue che il "committente", vale a dire il soggetto che commissiona il lavoro professionale al CTU, è senza dubbio l'Amministrazione giudiziaria.

E' evidente che il ruolo del CTU è ben diverso da quello dei consulenti tecnici di parte (cd. CTP), il cui intervento è infatti richiesto non dal giudice chiamato a emettere la sentenza, ma piuttosto dalle parti in causa affinché il professionista affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico. Nei confronti di questi soggetti, infatti, il ruolo

¹ v. circolare fiscale n. 2/18 del 9/1/2018.

di “committente” è assunto dalla parte in causa che ha commissionato l'intervento del consulente.

In considerazione della differente posizione assunta dalle parte in causa, diversa è la procedura di liquidazione dei compensi per il CTU e per il CTP.

Per il CTU, essendo la relativa prestazione commissionata dal giudice del Tribunale, è il giudice stesso che liquida il compenso al perito con apposito decreto con il quale dispone il pagamento della relativa somma a carico delle parti in giudizio, in solido tra loro, dando mandato alla cancelleria di notificare detto decreto al CTU stesso e alle parti interessate. Per quanto riguarda, invece, il CTP, spetta alla singola parte giudiziaria che ha commissionato la prestazione, la liquidazione delle competenze sulla base degli accordi intervenuti direttamente con il professionista incaricato.

Applicazione della ritenuta d'acconto

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973, *“i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa”*.

In altri termini, lo status di sostituto d'imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi e anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a decreto del giudice.

Ne consegue che, a prescindere dal fatto che il ruolo di “committente”, sia assunto dall'Amministrazione giudiziaria, spetta alle parti in causa, se sostituti di imposta, applicare, versare e certificare la ritenuta d'acconto sul compenso professionale liquidato dal giudice nei confronti del CTU.

Profili IVA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 633/72, *“il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”*.

Come chiarito nella citata circolare (n. 9/E del 7/5/2018), la quale richiama a sua volta la circolare n. 9 del 19/2/1982, il CTU deve pertanto emettere fattura nei confronti del Tribunale dal quale ha ricevuto il mandato professionale, avendo cura di evidenziare nella quietanza della fattura che il pagamento dell'ammontare è effettuato in solido dalle parti del giudizio.

Ne consegue che il consulente ha titolo per richiedere il pagamento non solo degli onorari, ma anche dell'importo corrispondente all'IVA nei confronti della parte del giudizio che ha ricevuto la notifica del decreto di liquidazione delle competenze da parte del giudice. Per quanto riguarda l'importo dell'IVA la

richiesta non è a titolo di rivalsa (essendo tale rapporto instaurabile con esclusivo riguardo al proprio committente Amministrazione giudiziaria), ma in base al decreto del giudice che ne costituisce titolo esecutivo.

Sotto altro profilo, per il soggetto che – in esecuzione del decreto del giudice – sostiene la spesa del CTU, il pagamento della somma corrispondente all’IVA rappresenta un onere processuale, in quanto ai sensi dell’art. 19, primo comma, del D.P.R. 633/1972, lo stesso può detrarre dall’IVA esigibile esclusivamente l’IVA “addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa”. In altri termini, la parte giudiziale che sostiene il costo del CTU in attuazione della disposizione del giudice non può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dal consulente.

Nella richiamata circolare n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche un altro importante chiarimento in materia di **scissione dei pagamenti**, in quanto afferma che “*in tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU. Per tali motivi si ritiene di escludere l’applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972*”.

In altri termini, ancorché l’Amministrazione della giustizia, in senso lato, rientri nel perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, nel caso in esame, per esigenze di semplicità, questo meccanismo non si applica perché il Tribunale non effettua il pagamento del compenso a favore del CTU dallo stesso incaricato. Ne consegue che le parti in causa devono liquidare anche l’IVA a favore del CTU che ha, come detto, emesso fattura nei confronti del Tribunale che ha commissionato la consulenza.

Si evidenzia che questa impostazione, oltre ad essere quella corretta sotto il profilo civilistico e fiscale, consente alla Compagnia di evitare l’onere amministrativo derivante dalla gestione delle fatture dei CTU indebitamente intestate alla Compagnia. Ciò anche in previsione delle attività connesse con l’obbligo di fatturazione elettronica, che decorre dall’1/1/2019.

Resta fermo invece che nei casi in cui la consulenza sia commissionata da una parte in causa (CTP), la fattura deve essere correttamente emessa nei confronti del soggetto committente e, ove fatturata nei confronti di UnipolSai Assicurazioni, in regime di split payment.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.



ELENCO DESTINATARI CIRCOLARE FISCALE N. 13 DELL'11 MAGGIO 2018

Fabrizio **Nesi**
Massimo **Arato**

Norberto **Odorico**
Sandra **Costantino**
Giacomino **Vallar**
Omar **El Idrissi**
Ugo Lino **Paulon**
Enzo **Frilli**
Sergio **Ginocchietti**

Paolo **De Collibus**
Domenico **Santi**

c.c.
Maurizio **Castellina**
Beatrice **Paoletti**
Luca **Zaccherini**

Giovanna **Gigliotti**

Roberto **Giay**

Box-Audit
Box-Compliance
Box-Direzione Amministrativa Unipol Gruppo
Box-Segreteria Organizzazione

Box-Adempimenti Fiscali
Box-Adempimenti Fiscali e contenzioso Milano
Box-Consulenza Fiscale
Box-Knowledge Management

AREA ASSICURATIVA

Arca Vita e Arca Assicurazioni

Marco **Battisti**; Francesco **Marinaro**; Sandra **Pavanello**;
Vittoria **Maida**; Andrea **Dantes**; Gianluca **Feralo**; Riccardo
Guardini

Bim Vita S.p.A.
Linear S.p.A.
SIAT S.p.A.
Unisalute S.p.A.

Lucio **Icardi**; Paolo **Malcotti**
Giuseppe **Guerrini**; **Amm-Coge@linear.it**
Federico **Corradini**; Mauro **Lafronza**; Ernesto **Passaro**
Fiammetta **Fabris**; Sergio **Bortolami**; Stefania **Guizzardi**;
Stefano **Zandon**; **normativo@unisalute.it**

AREA FINANZIARIA

Finitalia S.p.A.
UnipolSai Investimenti SGR S.p.A.
Unipol Banca

Fulvio **Grimaldi**; Giuseppe **Piantoni**
Mario **Di Venuta**
Stefano **Rossetti**; Claudio **Strocchi**; Paolo **Vannini**; Marco
Angelini; F.L. **Martera**; Lucia **Damiani**;
ComplianceBanca@unipolbanca.it

AREA DIVERSIFICATA

Alfaevolution Technology S.p.A.
Gruppo Una S.p.A.

Paola **Carrea**; Aurora **Angilletta**
Fabrizio **Gaggio**; Milva **Carletti**;
Luca **Margaglio**; Serena **Noferi**

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.

Lorenzo **Bifone**; Alberto **Rimoldi**;
Laura **Morandi**

Marina di Loano
Tenute del Cerro S.p.A.

Ivan **Pedrielli**; Marco **Cornacchia**
Antonio **Donato**; Lorella **Maddaloni**; Mauro **Gargaloni**